2024/922 25.4.2024

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 201/2023

#### del 22 settembre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/922]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione, del 25 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (¹).
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1. nella parte 1.1 del capo I, al punto 11bo (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
  - "- **32022 R 1322**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione, del 25 luglio 2022 (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25)";
- 2. nel capo II, al punto 31qo (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
  - "- **32022 R 1322**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione, del 25 luglio 2022 (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25)".

#### Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 1640 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- 32022 R 1322: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione, del 25 luglio 2022 (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25)".

# Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 200 del 29.7.2022, pag. 25.

GU L del 25.4.2024

# Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

## Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

Per il Comitato misto SEE Il presidente PASCAL SCHAFHAUSER

<sup>\*</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.